



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 18/2016/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott. Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott. Massimo VALERO	Consigliere
Dott. Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario
Dott. Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario Relatore

Nell'adunanza del 12 gennaio 2016

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del **Comune di Oggebbio**, trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte, e pervenuta in data 8 ottobre 2015;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott.ssa Daniela Alberghini;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune di Oggebbio (V.C.O.) ha formulato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, pervenuta in data 30 settembre 2015 ed acquisita al protocollo di questa Sezione n. 6314 in pari data.

Oggetto della richiesta è l' *"esatta interpretazione ed applicazione della disposizione dell'art. 12, comma 1 ter del D.L. 06/07/2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 ed inserito dall'art. 1, comma 138, della legge 24/12/2012 n. 228 (c.d. Legge di stabilità 2013) e se al caso specifico di seguito illustrato trovi applicazione l'art. 10 bis del D.L. 08/04/2013 n. 35 convertito dalla legge 06/06/2013 n. 64"*.

Precisa l'Ente richiedente che nel 2007 era pervenuto, dovendo realizzare un parcheggio pubblico con relativa strada di accesso, ad un accordo con un privato per la permuta di un appezzamento di terreno senza conguagli, con impegno alla costituzione di reciproche servitù. L'accordo veniva recepito con delibera della Giunta Comunale, ma non ha poi avuto esecuzione per motivi di "carattere tecnico".

Chiede, ora, il Comune, se, essendo stato deliberato l'accordo nel 2007, sia oggi possibile *"procedere alla stipulazione dell'atto notarile senza dover dar corso alla procedura di cui all'art. 12, comma 1-ter, del D.L. 06/07/2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 ed inserito dall'art. 1, comma 138, della legge 24/12/2012 n. 228 (c.d. Legge di stabilità 2013) e se al caso specifico di seguito illustrato trovi applicazione l'art. 10 bis del D.L. 08/04/2013 n. 35 convertito dalla legge 06/06/2013 n. 64 (attestazione della congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del Demanio)"*.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

Preliminarmente occorre valutare l'ammissibilità della richiesta di parere formulata dal Comune di Oggebbio alla luce delle indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione del 27 aprile 2004 e del 10 marzo 2006, n. 5, nonché dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene da un Comune, è stata sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell'Ente ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Dal punto di vista oggettivo, la richiesta di parere è parzialmente inammissibile, nei limiti che si diranno.

La nozione di contabilità pubblica, secondo il richiamato indirizzo interpretativo (ulteriormente chiarito con la deliberazione 54/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti del 17 novembre 2010), afferisce "alla normativa ed ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli". In tale ambito non rientra, quindi, l'interpretazione di norme procedurali in materia di acquisizione di beni immobili.

Nel caso di specie, inoltre, la formulazione del quesito, finalizzata a risolvere un quesito concreto, porta ad escludere la sussistenza del presupposto oggettivo anche in relazione alla (necessaria) concorrenza dell'ulteriore requisito della generalità ed astrattezza della questione sottostante al quesito, al fine di evitare che la richiesta di parere sia finalizzata ad ottenere indicazioni di carattere puntuale tali da incidere su fattispecie concrete che potrebbero essere oggetto dell'attività svolta dalla Corte dei Conti nell'ambito di altra funzione ovvero dell'esame innanzi ad altri organi magistratuali.

Si evidenzia, infatti, che la funzione consultiva intestata alla Corte dei conti non può essere intesa come funzione "consulenziale" (generale) sull'attività dell'Amministrazione locale (cfr. Sez. controllo Puglia 104/2010 e 118/2009); ciò determinerebbe una impropria ingerenza della Corte nell'amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento.

Tuttavia, isolata la richiesta alla sola applicabilità *ratione temporis* delle norme indicate, il quesito può essere esaminato.

MERITO

L'art. 12, comma 1 ter del D.L. 98/11, conv. In L. 111/11, nel testo in vigore, così stabilisce: *"A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente."*

Ferma restando ogni valutazione in ordine alla sussistenza di ogni altro presupposto previsto dalla norma (valutazione che non può che essere rimessa all'Amministrazione per le ragioni sopra esposte), l'applicabilità della norma medesima a tutti gli acquisti di immobili posti in essere successivamente al 1° gennaio 2014, indipendentemente dalla natura dell' "operazione

di acquisto" (e, quindi, anche dal tipo contrattuale utilizzato) e dal momento in cui quest'ultima sia stata eventualmente deliberata dal competente organo (l'art. 42 TUEL riserva al Consiglio – lett. L- gli "acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari"), a condizione che il momento perfezionativo dell'acquisto si determini, appunto, successivamente al 1.1.2014, non sembra potersi mettere in discussione.

La collocazione sistematica della norma, infatti, rientrante nell'ambito di una manovra di razionalizzazione e monitoraggio della spesa pubblica (che ha imposto analoghe limitazioni e a procedura anche ad altre amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione: commi 1 e 1-bis), e la sua efficacia temporale dal 1.1.2014, immediatamente consequenziale al divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso imposto, per l'anno 2013, a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione (divieto, come è noto, oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 10 bis del D.L. 35/13: applicabile, quindi, unicamente alla norma interpretata, i cui effetti sono oggi cessati sul piano temporale), non consentono di formulare soluzioni ermeneutiche diverse da quella sopra indicata.

Questa Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi sui limiti temporali di applicazione delle deroghe di cui all'art. 10 bis del D.L. 35/13 al solo anno 2013 con la pronuncia n. 191/2014/PAR, alla quale intende riportarsi integralmente.

Il citato art. 10 bis, infatti, è "norma di interpretazione autentica" -introduttore talune deroghe al divieto di acquisto di immobili per le pubbliche amministrazioni- di altra disposizione (il comma 1- quater dell'art. 12 del d.l. 98/2011) avente natura temporanea (divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso per l'anno 2013), e, quindi, non può che trovare applicazione esclusivamente nei limiti temporali di efficacia della norma interpretata.

Come ricordato nella succitata deliberazione di questa Sezione (nello stesso senso, cfr. del. n. 10/2015 Sez. contr. Liguria) "al contrario, nessuna deroga (salvo che per le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica, di cui al comma 1-quinquies) è stata disposta rispetto al precedente comma 1-ter del medesimo articolo, che contiene la disciplina della materia "a regime" dal corrente anno: "A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente". Quanto all'ambito soggettivo di applicazione della norma in discorso, è appena il caso di rilevare che questa è valida per tutti gli enti locali,

in quanto il generico fine dichiarato nella legge di intervenire sulla finanza pubblica per "pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno" non è accompagnato da ulteriori specificazioni circa la dimensione demografica dei medesimi. Pertanto, nel caso specifico, indipendentemente dal ricorrere o meno delle deroghe legislative alla disciplina imperativa vigente nel 2013, esposti nel quesito, i requisiti richiamati dalla norma per poter procedere all'acquisizione dell'immobile saranno integrati allorché l'Amministrazione avrà verificato l'effettiva ricorrenza di tutti i presupposti previsti dal comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 per poter procedere nell'operazione prospettata e, in particolare l'indispensabilità, l'indilazionabilità e la congruità economica dell'operazione, con le specifiche modalità previste dalla norma da ultimo richiamata".

Nei termini suesposti è espresso il parere della Sezione.

P.Q.M.

La Sezione rende il parere nei termini di cui in motivazione.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, al Comune richiedente per il tramite del Consiglio delle Autonomie.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 12 gennaio 2016.

Il Relatore

F.to Dott.ssa Daniela Alberghini

Il Presidente

F.to Dott. Mario Pischedda

Depositato in segreteria il 19/02/2016

Il Funzionario preposto

F.to Dott. Federico Sola